

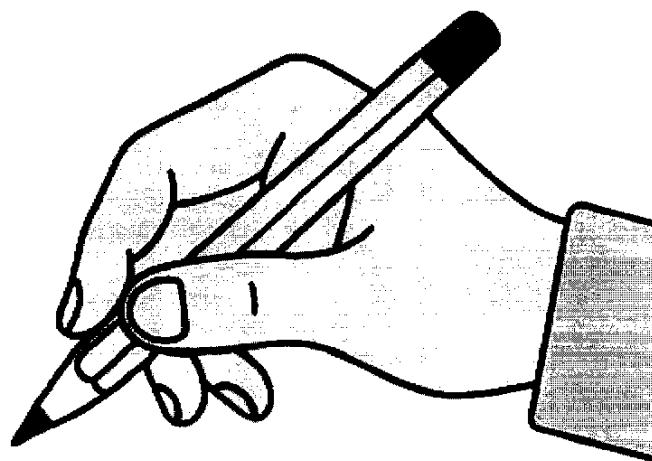
**STATUTO COMITATO PER I REFERENDUM
CALCERANICA AL LAGO**



**COMITATO
PER I
REFERENDUM**

SÌ

NO



ART. 1 - Denominazione

È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del Libro Primo del Codice civile, art 50 della Legge Regionale 1/1993 e dal Capo II e III dello Statuto del comune di Calceranica al Lago e dal presente statuto il comitato non riconosciuto, che assume la denominazione: **Comitato per i Referendum Calceranica al Lago**

ART. 2 - Sede

Il comitato ha sede legale in Calceranica al Lago, viale Trento n° 15, non ha scopo di lucro ed è apartitico, la sua durata è illimitata.

Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso via mail contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno 1 settimana prima della convocazione.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 3 – Scopo del comitato

Il comitato di promozione sociale ha lo scopo e la finalità di:

- Sviluppare la cultura e la conoscenza della partecipazione civica alle scelte pubbliche, come previsto dall' *art 50 della Legge Regionale 1/1993* e dal *Capo II e III dello Statuto del comune di Calceranica al Lago*;
- formazione, ricerca e sostegno alla cittadinanza per l'utilizzo corretto degli strumenti di democrazia partecipata previsto dal comune di Calceranica al Lago;
- promozione e realizzazione delle forme istituzionali di partecipazione attiva dei cittadini alle scelte politiche;
- presentazione di modifiche dello statuto e regolamento del comune di Calceranica al Lago, per allinearsi alle leggi Statali, Regionali e Provinciali e favorire le forme di democrazia partecipata;
- Stimolare gli organi politici comunali e i cittadini all' uso degli strumenti di democrazia partecipata per prendere familiarità dei diritti previsti e le procedure;
- Essere usato come comitato promotore dei referendum che i cittadini e il comitato stesso vorranno promuovere;
- Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate;

ART. 4 – I soci

Al Comitato possono aderire tutte le persone residenti a Calceranica al Lago che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, gli enti e le associazioni che condividano in modo espresso gli articoli dello Statuto, gli scopi e i valori del comitato e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione al Comitato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Comitato. In base alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità del Comitato previo assenso scritto del socio.

I minori devono avere il consenso scritto da parte di entrambe i genitori.

Il diniego va motivato.

In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato.

Comitato per i Referendum Calceranica al Lago
viale Trento n° 15 – 38050 Calceranica al Lago
referendum.calceranica@gmail.com

Ai soci non è richiesta nessuna quota d'iscrizione per essere ammessi al comitato.
Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo del Comitato. Essi godono del diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e la loro qualifica di socio ha carattere permanente.
- **Soci effettivi:** sono coloro che, a seguito di apposita richiesta scritta, vengono ammessi al Comitato e acquisiscono la qualità di socio e sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti del Comitato.
Solo i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di ricoprire cariche all'interno del Comitato.

Le attività svolte dai soci a favore del Comitato e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Ai soci si chiede di promuovere tra i cittadini i diritti previsti dallo statuto comunale e di partecipare alla raccolta firme necessarie per promuovere referendum che il comitato promuoverà.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno del comitato deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

È facoltà di ciascun socio di recedere l'iscrizione dal Comitato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Comitato Direttivo.

ART. 6 – GLI ORGANI E LE CARICHE SOCIALI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante del Comitato.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto, tutti i soci iscritti alla data di indizione dell'Assemblea, ad esclusione dei minorenni.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea dei soci nomina le cariche sociali del Comitato.

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da:

- Presidente
- Vicepresidente/segretario
- Tesoriere

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea dei soci e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi del Comitato.

La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica per la durata della Giunta comunale e fino alle successive elezioni comunali.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata della giunta comunale fino a nuove elezioni, salvo modifiche statutarie successive.

ART. 7 – PATRIMONIO

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato

L'associazione non ha fini di lucro. È pertanto vietato distribuire utili tra i soci anche indirettamente.

È obbligo reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 8 – BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo viene convocata dal Presidente e deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 9 – MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza di almeno un terzo dei soci dell'associazione, senza l'ammissione di deleghe, e con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le leggi vigenti in materia.